



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*

**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

## **Allegato A**

### **DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI** eseguiti dagli enti delegati dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Campania

#### **PREMESSA - INQUADRAMENTO GIURIDICO**

L'attuazione degli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico è assicurata, ai sensi del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014.

L'articolo 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021 dispone che i Commissari di Governo di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2014, all'articolo 7, comma 2, del D.L. 133/2014 al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 32/2019, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

L'articolo 10 comma 5 del D.L. 91/2014 prevede che il Commissario di Governo sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il successivo comma 6 prevede poi che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporti dichiarazione di pubblica utilità e costituisca, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità precedente provvede comunque alla conclusione del procedimento.

*Il comma 2-ter dell'articolo 10 del D.L. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione possa delegare, per le attività di sua competenza di cui al medesimo articolo, un soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente medesimo, con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario.*



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*

**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

Il comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 91/2014 prevede che il Commissario di Governo possa avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, art. 4 commi 2, 3, 3-bis e 4, prevede per il Commissario di Governo particolari norme acceleratorie per i procedimenti autorizzativi relativi alla tutela ambientale, nonché per le procedure di esproprio.

Il citato comma 3, tra l'altro, dispone che *"Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"*.

Gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 3-bis del suddetto D.L. 32/2019, nonché dell'art. 7, comma 2, del D.L. 133/2014 e dell'art. 36-ter del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108, devono essere monitorati dalle amministrazioni titolari dei CUP, ovvero dagli enti delegati, con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico".

Le presenti disposizioni disciplinano, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 commi 2-ter e 3 D.L. 91/2014, e dall'art. 36 ter comma 3, del dl 77 2021, convertito nella legge 108 del 2021, l'operato degli enti attuatori delegati dal Commissario di Governo per realizzare gli interventi.

#### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni si applicano agli enti attuatori, delegati dal Commissario di governo per l'esecuzione delle opere.
2. I successivi articoli disciplinano le deroghe alla normativa nazionale che l'ente attuatore può utilizzare nella realizzazione dell'intervento delegatogli dal Commissario.

#### **ART. 2- DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Gli interventi disciplinati all'interno delle presenti disposizioni costituiscono interventi prioritari, ai sensi dell'art. 36-ter del D.L. 77/2021, convertito nella legge 108 del 2021, di preminente interesse nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Campania.
2. L'individuazione da parte del Commissario quale ente attuatore delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del D.L. 91/2014, comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*

**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

normativa nazionale di riferimento e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse e utilizzando, con espressa motivazione, le deroghe alla normativa nazionale di riferimento così come disciplinate dalle presenti disposizioni.

3. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- la redazione ed approvazione del progetto dell'opera;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti alle attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento;
- la trasmissione dei dati di monitoraggio.

4. La realizzazione delle opere è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nell'atto di finanziamento: salvo esplicita autorizzazione del Commissario di Governo, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

5. All'interno dell'atto di finanziamento è individuato il codice CUP per ogni intervento, in relazione al quale si applicano le disposizioni di cui alla delibera CIPE 63/2020;

6. Ciascun ente attuatore, per ogni intervento per cui è delegato, nomina all'interno della propria struttura il Responsabile Unico del Procedimento e lo comunica al Settore regionale.

7. Sono a carico del RUP nominato dall'ente attuatore tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. 36/2023 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA, SITAT-229) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

### **ART. 3 – APPROVAZIONE DEI PROGETTI**

1. Gli enti attuatori degli interventi approvano i progetti mediante conferenza di servizi decisoria sincrona ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/1990. In tal caso, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e, fatto salvo quanto previsto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si conclude entro 30 giorni.

L'ente procedente che convoca la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e l'acquisizione dei pareri dichiara conclusa la conferenza dei servizi tassativamente nel giorno indicato ed eventuali ritardi o differimenti non giustificati sono considerati e valutati negativamente ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dalla legge.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di una Amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera, prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*

**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

interventuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità; il dissenso deve essere corredato dalle indicazioni e dalle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini del superamento del dissenso altrimenti è considerato non validamente espresso e quindi come non espresso.

Qualora l'ente attuatore proceda ai sensi del successivo comma 4, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica. A tal fine dovrà essere pubblicato, per 15 giorni, sul sito internet dell'ente attuatore e della Regione Campania, sull'albo pretorio del Comune interessato e sul BURC un avviso in cui si specifica che l'approvazione del progetto avrà valore di variante, viene indicato ove viene reso consultabile il progetto e si indicano i termini (analoghi a quelli per gli interessati ex artt. 11 e 16 del DPR 327/2001) e le modalità con cui presentare le osservazioni.

Le osservazioni degli interessati e dei cittadini sono riportate e valutate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente in merito.

2. I pareri, i visti ed i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 in deroga ai termini della vigente normativa statale, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 seguente, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo e l'ente attuatore provvede alla conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 91/2014 e dell'art. 36-ter, comma 1, del D.L. 77/2021, quanto sopra si applica anche ai pareri e agli atti di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. L'approvazione del progetto da parte dell'ente attuatore comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. Nei casi in cui non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione ai sensi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessari del vincolo preordinato all'esproprio, l'ente attuatore trasmette al Commissario il progetto corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e/o dall'atto che approva il verbale conclusivo della conferenza di servizi. L'ente attuatore precisa nella lettera di trasmissione se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies.

Il progetto trasmesso al Commissario ai fini di quanto sopra è altresì corredato degli esiti delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della



**Commissario di Governo**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico  
(Ex art. 10, c. 1, Legge n. 116/2014 e ss.mm.ii.)

**Struttura di coordinamento**  
Ordinanza del Presidente della Regione Campania  
N. 1 del 13/06/2017



*Giunta Regionale della Campania*

**Direzione Generale**  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

*Il Direttore Generale*

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. L'ente attuatore comunica l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali al Settore regionale.

#### **ART. 4 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

1. Ai sensi **dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.L. 32/2019** e dell'art. 36-ter, comma 3, del D.L. 77/2021, qualora sia prevista dalla vigente normativa la procedura di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà, ad eccezione dei tempi di consultazione del pubblico.

#### **ART. 5 – ESPROPRI**

1. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'ente attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli con la sola presenza di due testimoni non dipendenti dell'ente beneficiario

dell'esproprio. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omissivo ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

**Responsabile della Struttura di Coordinamento-  
Direttore Generale difesa del suolo e l'ecosistema**  
Geol. Michele Palmieri